

30.000,01 ed euro 30.152,64, l'imposta determinata ai sensi del comma 2 è ridotta di un importo pari al prodotto tra il coefficiente 0,9827 e la differenza fra euro 30.152,64 ed il reddito complessivo del soggetto ai fini dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito (IRPEF).

4. Per l'anno d'imposta 2011, per i soggetti aventi fiscalmente a carico almeno quattro figli, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito (IRPEF) è fissata nella misura prevista dall'art. 50, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo n. 446/1997 e successive modificazioni e integrazioni e dall'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 68/2011 e successive modificazioni e integrazioni, senza alcuna maggiorazione regionale.

5. Il minor gettito derivante dalla variazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito, stimato in euro 31.000.000,00, per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2011, trova compensazione nella revoca per pari importo dell'autorizzazione all'impegno di cui alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 18 (Bilancio di previsione della regione Liguria per l'anno finanziario 2011) sulle somme stanziata all'U.P.B. 9.108 «Finanziamento ripiano disavanzi» dello stato di previsione della spesa.

(Omissis).

Art. 36.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione Liguria.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 27 dicembre 2011

Il presidente: BURLANDO

11A16772

REGIONE LOMBARDIA

Nuove aliquote e scaglioni dell'addizionale regionale all'IRPEF anni 2011, 2012 e seguenti

Il Consiglio regionale della Lombardia nella seduta del 21 dicembre 2011 con l.c.n. n. 33, ha approvato:

- le aliquote applicabili in Regione Lombardia per l'anno d'imposta 2011

range scaglione in euro	aliquota
da 0 a 10.329,14	Aliquota fissata ai sensi dell'art. 6 comma 1 e dell'art. 2, comma 1, primo periodo del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68 e succ. mod. e integr.
da 10.329,15 a 15.493,71	Aliquota fissata ai sensi dell'art. 6 comma 1 e dell'art. 2, comma 1, primo periodo del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68 e succ. mod. e integr.
da 15.493,72 a 30.987,41	Aliquota fissata ai sensi dell'art. 6 comma 1 e dell'art. 2, comma 1, primo periodo del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68 e succ. mod. e integr. maggiorata dello 0,40%
da 30.987,42 a 69.721,68	Aliquota fissata ai sensi dell'art. 6 comma 1 e dell'art. 2, comma 1, primo periodo del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68 e succ. mod. e integr. maggiorata dello 0,50%
oltre 69.721,68	Aliquota fissata ai sensi dell'art. 6 comma 1 e dell'art. 2, comma 1, primo periodo del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68 e succ. mod. e integr. maggiorata dello 0,50%

- le nuove aliquote dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche residenti in Lombardia con decorrenza dall'anno d'imposta 2012:

range scaglione in euro	aliquota
da 0 a 15.000,00	Aliquota fissata ai sensi dell'art. 6 comma 1 e dell'art. 2, comma 1, primo periodo del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68 e succ. mod. e integr.
da 15.000,01 a 28.000,00	Aliquota fissata ai sensi dell'art. 6 comma 1 e dell'art. 2, comma 1, primo periodo del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68 e succ. mod. e integr. maggiorata dello 0,35%
da 28.000,01 a 55.000,00	Aliquota fissata ai sensi dell'art. 6 comma 1 e dell'art. 2, comma 1, primo periodo del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68 e succ. mod. e integr. maggiorata dello 0,50%
da 55.000,01 a 75.000,00	Aliquota fissata ai sensi dell'art. 6 comma 1 e dell'art. 2, comma 1, primo periodo del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68 e succ. mod. e integr. maggiorata dello 0,50%
oltre 75.000,00	Aliquota fissata ai sensi dell'art. 6 comma 1 e dell'art. 2, comma 1, primo periodo del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68 e succ. mod. e integr. maggiorata dello 0,50%

11A16655

REGIONE PUGLIA

Articolo 6, d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68 e articolo 50 d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446; rideterminazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF per l'anno 2012. (Estratto deliberazione della Giunta Regionale n. 2871 del 20 dicembre 2011).

(Omissis).

LA GIUNTA REGIONALE

(Omissis).

Delibera

1. (Omissis).

2. Di stabilire che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), è determinata per scaglioni di reddito, applicando, al netto degli oneri deducibili, le seguenti maggiorazioni all'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base:

per i redditi sino a euro 15.000: 0,3 per cento;

per i redditi oltre euro 15.000 e sino ad euro 28.000: 0,3 per cento;
per i redditi oltre euro 28.000 e sino ad euro 55.000: 0,5 per cento;
per i redditi oltre euro 55.000 e sino ad euro 75.000: 0,5 per cento;
per i redditi oltre euro 75.000: 0,5 per cento.

In caso di modifica degli scaglioni di reddito previsti dall'art. 11 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la maggiorazione dell'aliquota di base dell'addizionale pari a 0,3 per cento, permarrà sul primo scaglione di reddito, la maggiorazione dell'aliquota di base dell'addizionale pari a 0,3 per cento permarrà sul secondo scaglione di reddito, mentre la maggiorazione dell'aliquota di base dell'addizionale pari a 0,5 per cento permarrà sui successivi scaglioni.

Le disposizioni dei commi precedenti assicurano la differenziazione della addizionale regionale all'IRPEF, secondo gli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale.

3. Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

4. Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, anche per estratto, entro il 31 dicembre 2011, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

11A16594

ALFONSO ANDRIANI, redattore

DELIA CHIARA, vice redattore *

